

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 agosto 2011, n. 158.

Regolamento recante recepimento della direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione, impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Vista la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, riguardante l'attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti ed in particolare l'articolo 7;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1994, n. 557, recante recepimento della direttiva 92/115/CEE che modifica la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1996, n. 243, recante recepimento della direttiva 94/52/CE che modifica la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1998, recante recepimento della direttiva 97/60/CEE che modifica la direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1998;

Ritenuto di procedere per ragioni di semplificazione normativa all'elaborazione di un elenco unico dei solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2011;

Ritenuto di non dover acquisire il parere del Consiglio Superiore di Sanità ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, poiché non si introducono nuovi criteri specifici di purezza dei solventi, nel rispetto della disciplina fissata a livello comunitario;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 14 luglio 2011;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'allegato I del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, e successive modificazioni, è sostituito dall'allegato I al presente decreto, che ne forma parte integrante.

Art. 2.

1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti citati in premessa:

- a) decreto ministeriale 8 luglio 1994, n. 557;
- b) decreto ministeriale 14 marzo 1996, n. 243;
- c) decreto ministeriale 15 ottobre 1998.

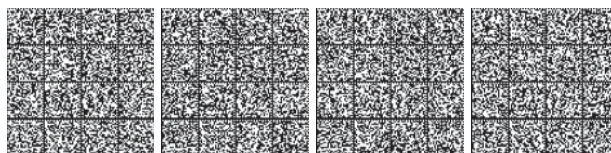
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 agosto 2011

Il Ministro: FAZIO

Visto, il Guardasigilli: PALMA

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 338



ALLEGATO I**(art.1 comma 1)**

**SOLVENTI DI ESTRAZIONE IMPIEGATI NEL TRATTAMENTO
DI MATERIE PRIME, PRODOTTI ALIMENTARI O COMPONENTI
DI PRODOTTI ALIMENTARI O LORO INGREDIENTI**

**Parte I – SOLVENTI DA UTILIZZARE, RISPETTANDO LE CORRETTE PRASSI DI
FABBRICAZIONE, PER TUTTI GLI USI ⁽¹⁾**

Nome

Propano

Butano

Acetato di etile

Etanolo

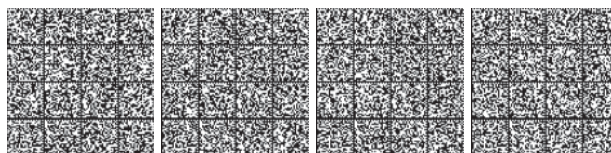
Anidride carbonica

Acetone ⁽²⁾

Protossido d'azoto

⁽¹⁾ Si ritiene che l'impiego di un solvente di estrazione avvenga nel rispetto delle corrette prassi di fabbricazione quando il suo uso comporta soltanto la presenza di residui o di derivati ed in quantità tecnicamente inevitabile e tale da non presentare rischi per la salute umana.

⁽²⁾ L'impiego di acetone nella raffinazione dell'olio di sansa di oliva è vietato.

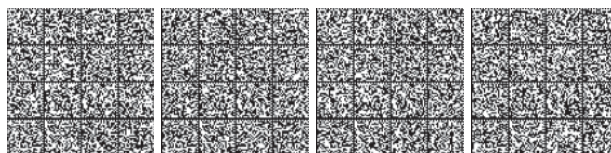


Parte II – SOLVENTI DI ESTRAZIONE E LORO CONDIZIONI DI IMPIEGO

Nome	Condizioni di impiego (descrizione sommaria dell'estrazione)	Limiti massimi di residuo nel prodotto alimentare o nel suo ingrediente
Esano ⁽¹⁾	Produzione o frazionamento di grassi e oli e produzione di burro di cacao	1 mg/kg nel grasso o olio o nel burro di cacao
	Preparazione di prodotti a base di proteine sgrassate e di farine sgrassate	10 mg/kg nei prodotti alimentari contenenti il prodotto a base di proteine sgrassate e le farine sgrassate
		30 mg/kg nei prodotti sgrassati di soia venduti al consumatore finale
	Preparazione di germi di cereali sgrassati	5 mg/kg nei germi di cereali sgrassati
Acetato di metile	Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare dal caffè e dal tè	20 mg/kg nel caffè o nel tè
	Produzione di zucchero da melasse	1 mg/kg nello zucchero
Etilmetilchetone ⁽²⁾	Frazionamento di grassi e oli	5 mg/kg nel grasso o olio
	Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare dal caffè e dal tè	20 mg/kg nel caffè o nel tè
Diclorometano	Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare dal caffè e dal tè	2 mg/kg nel caffè torrefatto e 5 mg/kg nel tè
Metanolo	Per tutti gli impieghi	10 mg/kg
Propan-2-olo	Per tutti gli impieghi	10 mg/kg
Etere dimetilico	Preparazione di prodotti a base di proteine animali sgrassate	0,009 mg/kg nel prodotto proteico sgrassato

⁽¹⁾ Esano: prodotto commerciale consistente essenzialmente di idrocarburi aciclici saturi, contenenti sei atomi di carbonio, che distilla fra 64 °C e 70 °C. L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato.

⁽²⁾ La presenza di n-esano in questo solvente non deve superare 50 mg/kg. L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato.



Parte III – SOLVENTI DI ESTRAZIONE E CONDIZIONI DI UTILIZZAZIONE

Nome	Quantità massime di residui nel prodotto alimentare dovuti all'impiego di solventi di estrazione nella preparazione degli aromatizzanti a base di aromi naturali
Etere dietile	2 mg/kg
Esano (*)	1 mg/kg
Cicloesano	1 mg/kg
Acetato di metile	1 mg/kg
Butan-1-olo	1 mg/kg
Butan-2-olo	1 mg/kg
Etilmetilchetone (*)	1 mg/kg
Diclorometano	0,02 mg/kg
Propan-1-olo	1 mg/kg
1,1,1,2-tetrafluoroetano	0,02 mg/kg
Metanolo	1,5 mg/kg
Propan-2-olo	1 mg/kg

(*) L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato.

NOTE**AVVERTENZA:**

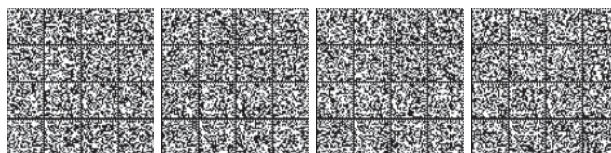
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive U.E. vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea (G.U.U.E.).

Note alle premesse:

— La direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti, è stata pubblicata nella G.U.U.E. serie L n. 225 del 27 agosto 2010.

— La direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti, è stata pubblicata nella G.U.U.E. serie L n. 141 del 6 giugno 2009.



— L'art. 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64 (Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 1993, n. 64, S.O., recita:

«Art. 7. — 1. Con decreto del Ministro della sanità è data attuazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive delle Comunità europee per le parti in cui modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto.

2. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, determina, nei limiti delle disposizioni comunitarie, i criteri specifici di purezza dei solventi, secondo le procedure di cui al comma 1».

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti all'allegato I al citato decreto legislativo n. 64 del 1993, sostituito dall'allegato I al presente regolamento, vedere nelle note alle premesse.

11G0200

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 2011.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2009, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2010 con il quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 ottobre 2011;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del commissario delegato - Presidente della regione Siciliana del 1° settembre 2011 con la quale chiede la proroga dello stato d'emergenza rappresentando l'esigenza di mantenere l'assetto straordinario e derogatorio nel contesto critico in rassegna, al fine di completare il programma di messa in sicurezza del territorio vulnerato e consentire la conclusione delle opere in corso di esecuzione;

Considerato che sono ancora in corso le iniziative di carattere urgente necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo ed al ritorno alle normali condizioni di vita;

Considerata, quindi, l'esigenza di prevedere una proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi finalizzati al definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 ottobre 2012, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A12621

